

STATUTO**Art.1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile**

Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE GIOVANNI XXIII - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "E.T.S." (d'ora innanzi indicata anche come "Fondazione").

La Fondazione nasce dall'incorporazione nella Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS della Società di Servizio sociale Onlus e della Fondazione per l'infanzia "Principessa Margherita" Onlus.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni disciplinate dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore istituito secondo le disposizioni del D. Lgs 117/2017, la Fondazione dovrà inserire l'acronimo "E.T.S." o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella propria denominazione e dovrà farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Sino a quando l'ente non sarà iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S.".

Art.2 - Origini

L'Ente venne costituito nel 1868 con la denominazione di Ricovero di Mendicità ad opera di benevolenti cittadini, con il patrocinio del Comune di Bitonto, che con delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 31 luglio 1868 così recitava:

"Educare l'uomo del cuore, della mente e del corpo, in su gli esordi della vita, preparando siffattamente utili cittadini, anziché esseri comecchesiano viventi, venir lui in aiuto, che giacente nell'abbandono e nella miseria si fosse ridotto per malia abitudine o per isventurata necessità a vivere con l'indegna insistenza dell'obolo altrui, fu del Consiglio l'alto scopo quando invitando la città più colta promosse in questo Comune un Asilo per l'infanzia, un ricovero per gli accattoni, vi preparò gli analoghi locali, vi deliberò su non disprezzevoli sussidi.

Benevolenti cittadini vogliosi del bene del prossimo, del progresso delle civiltà, cercarono ovunque e comunque la cittadina cooperazione a che una novella istituzione fosse impiantata, elaborando nel contempo lo statuto di essa società e i singoli regolamenti.

A che dunque predette istituzioni esistano legalmente, fioriscano, e la filantropia cittadina rimanga stimolata ad onorare opere di simil fatta, si propone perciò:

1° che il Consesso con questo atto medesimo umili un voto di

pregghiera alla clemenza del Re acciò la Maestà sua non isdegni di accordare che tal Società di beneficenza sia eretta in Ente morale unitamente ai due istituti dipendenti e cioè l'Asilo per l'infanzia e il Ricovero per le relative approvazioni; 2° che siano votati lo Statuto ei. singoli regolamenti dal Consesso medesimo per le relative approvazioni.

Aperta la discussione dopo una concorde manifestazione di sentito omaggio alla Legge e di sincera lode ai propugnatori di sì nobili istituti, il Consiglio per acclamazione vota le proposte le quali vengono quindi proclamate".

Questo Ente dedicato agli anziani, unitamente all'altro dedicato all'infanzia, (l'"Asilo Principesca Margherita", ora. Fondazione per l'infanzia "Principessa Margherita" Onlus) si configurava pertanto quale ente strumentale della Società dei Benefattori o di Beneficienza (ora Società di Servizio sociale Onlus) da cui era dipendente.

Con Decreto del Re Vittorio Emanuele II del 9 aprile 1871 l'Ente venne eretto in corpo morale e con il successivo Decreto Reale del 3 ottobre 1872 venne approvato il relativo statuto organico.

Per effetto della entrata in vigore della legge 11 luglio 1890 n.6972 (legge Crispi) l'Ente assunse la qualificazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB).

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955 l'Ente assunse la denominazione di "Casa di riposo Principe Umberto".

Con il Decreto dell'Assessore Regionale ai Servizi Sociali (D.A.R.S.S.) n.42 del 15/02/1985 la denominazione fu cambiata in "VILLA GIOVANNI XXIII - Casa e Centro Polivalente dell'Anziano" e venne approvato il nuovo statuto organico,

Con Atto Dirigenziale n.100 del 25/11/1998 veniva riconosciuta la depubblicizzazione dell'Ente che acquisiva la personalità giuridica di diritto privato a norma del DPCM del 16/02/1990, previa approvazione delle conseguenti riforme statutarie.

Con atto per notaio Caterina Mardesic di Bitonto del 2 dicembre 1999, repertorio 37514, registrato a Bari il 13/12/1999 al n.2396 l'Ente approvava il nuovo statuto.

Con Atto Dirigenziale n.153 del 24/03/2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.56 dell'11/05/2000, tale nuovo statuto veniva approvato, con la successiva iscrizione dell'Ente al n.231 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia.

Con il verbale per notaio Roberto Demichele del 29 luglio 2014, repertorio n.13771, registrato a Bari il 12 agosto 2014 al n.21968 furono approvati la trasformazione dell'Ente in Fondazione con la denominazione di Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS e il relativo statuto.

Con atto dirigenziale della Regione Puglia n.1145 del 10 febbraio 2014 veniva approvata la trasformazione e le conseguenti modifiche statutarie che in data 16 dicembre 2014 venivano an-

notate nel Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 comma 1 e 2 e comma 7 del Regolamento Regionale 20 giugno 2001 n.6.

Con verbale a rogito del notaio Roberto Demichele di Bitonto in data 3 luglio 2019, repertorio n.17687, registrato a Bari il 9 luglio 2019 al n.1586/1T veniva approvato il nuovo Statuto adeguato alle norme del Codice del Terzo Settore.

Con atto dirigenziale della Regione Puglia n.975 del 29 novembre 2019 venivano accolte le modifiche statutarie strettamente necessarie per l'adeguamento dello Statuto al decreto legislativo n.117/2017, iscritte nel Registro delle Persone giuridiche.

Art.3 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Bitonto (BA) in via Giuseppe Dossetti n.8.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere uffici direzionali e operativi, filiali, succursali o unità locali comunque denominate. L'ambito territoriale della Fondazione è quello della Regione Puglia.

Art.4 - Durata

La fondazione ha durata illimitata.

Art.5 - Scopo della fondazione e attività istituzionali

La fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione, nascendo dall'incorporazione nella Fondazione Villa Giovanni XXIII della Società di Servizio Sociale e della Fondazione per l'infanzia Principessa Margherita esercita, cumulandole alle proprie, anche le attività degli enti fusi.

Precisamente la Fondazione persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale indicate secondo l'elenco di cui dell'art.5 del "CTS", e precisamente;

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Tali attività vengono svolte nei confronti e a favore delle persone svantaggiate o in difficoltà in ragione delle condizioni fisiche e/o psichiche, economiche, sociali, familiari, senza distinzioni di età, sesso, contesto familiare, salute, lingua, religione e ambiente sociale.

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, individua, programma e svolge direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o alle prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona svantaggiata incontra nella propria vita per migliorarne le condizioni di vivibilità sotto il profilo sociale, morale, materiale o per la sua crescita fisica e culturale. In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio dell'integrazione delle politiche e dei servizi socio assistenziali con quelli in ambito sanitario, formativo ed educativo, della ricerca scientifica e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale anche per meglio raggiungere gli obiettivi della programmazione territoriale.

La Fondazione ispira e conforma tutta la sua attività ai principi della promozione integrale e della centralità dei bisogni della persona, alla quale debbono conformarsi le prestazioni e i servizi, umanizzando la cura e l'assistenza nello spirito autentico del solidarismo umano e cristiano.

La Fondazione opera inoltre anche come centro di studio, ricerca e sperimentazione per realizzare nuovi modelli assistenziali e/o educativo e/o formativi in collaborazione e/o convenzione con enti, università, aziende sanitarie, altri centri studio e ricerca e qualunque altro ente pubblico o privato intenda perseguire questo scopo.

Per perseguire le proprie finalità la Fondazione potrà svolgere una o più delle seguenti attività istituzionali:

l) istituire, organizzare e gestire strutture e servizi di cura e assistenza in modalità residenziale, semi residenziale, ambulatoriale o domiciliare; svolgere programmi, progetti ed iniziative anche di carattere sperimentale e innovativo per la tutela, l'accoglienza, mantenimento, la cura, l'assistenza delle persone oggetto dello scopo istituzionale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la Fondazione potrà isti-

tuire, organizzare e gestire: residenze sanitarie assistenziali, residenze socio sanitarie assistenziali, residenze sociali, centri diurni anche integrati di natura sociale, sociosanitaria, socio educativa e/o riabilitativa; centri aperti polivalenti, case alloggio e case famiglie, gruppi appartamento, servizi domiciliari;

2) istituire, organizzare e gestire strutture e servizi con finalità di educazione, istruzione, formazione professionale, anche extra scolastica per la prevenzione della dispersione scolastica, per il sostegno scolastico e formativo, per la prevenzione del bullismo, per il contrasto della povertà educativa per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro anche delle persone diversamente abili per promuoverne l'autonomia "dopo e durante noi". A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la Fondazione potrà istituire, organizzare e gestire: asili, centri diurni socio educativi, ludoteche, centri di orientamento e formazione professionale;

3) sostenere attraverso la beneficenza con erogazioni di denaro e/o agevolazioni anche in forma gratuita di beni o servizi alle persone svantaggiate oggetto dello scopo istituzionale in attuazione a quanto previsto dalla lettera u) dell'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017;

4) promuovere, organizzare e curare seminari e corsi di formazione per la qualificazione, tecnico/pratico; corsi di aggiornamento, tirocinio in ambito socioassistenziale, socio-sanitario ed educativo anche mediante accordi con Enti pubblici e privati, scuole di formazione professionale, istituti scolastici di grado superiore e/o universitario ed istituti di ricerca;

5) promuovere, favorire ed applicare la ricerca scientifica per il miglioramento dei servizi e degli interventi socio assistenziali e socio-sanitari relativi ai servizi istituzionali;

6) istituire premi, concorsi e borse di studio;

7) promuovere, incoraggiare e sostenere il volontariato anche in forma associativa a favore delle persone oggetto dello scopo istituzionale, quale espressione dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;

8) promuovere l'associazione dei familiari degli utenti;

9) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi scopi analoghi.

Tutte le suddette attività vengono svolte nel pieno rispetto della specifica normativa regionale e nazionale e dei relativi

permessi, autorizzazioni, accreditamenti e con quant'altro viene richiesto dalle autorità preposte.

Nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi istituzionali la Fondazione riconosce come titolo preferenziale la residenza o il domicilio nell'ambito territoriale compatibilmente con le norme e le convenzioni di settore.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà:

- assumere finanziamenti e mutui a breve, a medio e a lungo termine, stipulare locazioni, concessioni e comodati, acquistare immobili in proprietà e in diritto di superficie e stipulare con enti pubblici e con soggetti privati le convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri immobiliari, opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;
- amministrare e gestire i beni dei quali sia proprietaria, locatrice, comodataria e che, comunque, possieda o detenga;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività e di studi e consulenze specifiche;
- partecipare a bandi, gare e concorsi nazionali e internazionali che attengano alla propria attività.

La Fondazione non potrà essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e degli altri enti di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo 117/2017.

Art.6 - Attività secondarie e strumentali

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche.

Art.7 - Vigilanza e controlli

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità competenti, ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente in materia.

Art.8 - Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

I rapporti tra la fondazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla Fondazione.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti nell'apposito registro dei Volontari.

La fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 CTS.

Art.9 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo

svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione costituito:

a1) dal complesso delle immobilizzazioni materiali strumentali, perché destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività istituzionale di assistenza;

a2) dai conferimenti eseguiti con tale imputazione in denaro, in beni mobili e immobili e in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione dai fondatori e da altre persone fisiche e giuridiche;

a3) dagli incrementi del fondo di dotazione derivanti dalla specifica destinazione di avanzi di gestione, dopo aver prioritariamente ripianato eventuali perdite degli esercizi precedenti.

B) dal fondo di gestione costituito:

b1) dai contributi annuali o una tantum dei partecipanti;

b2) dal valore di beni mobili, immobili, denaro, titoli e attività finanziarie in genere, eventualmente derivanti da elargizioni fatte da Enti e da privati, per i quali non vi sia stata un'espressa destinazione al fondo di dotazione;

b3) dal fondo riserva costituito con eventuali avanzi di gestione, prudenzialmente costituito per fronteggiare possibili disavanzi di gestione degli esercizi successivi;

b4) dagli eventuali avanzi di gestione in attesa della relativa destinazione;

b5) dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività immobiliari, mobiliari e finanziarie in cui è investito il patrimonio della Fondazione, ottenute coniugando la necessità di prudenza con la ricerca della redditività per il migliore raggiungimento delle finalità istituzionali;

b6) da eventuali donazioni, oblazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incremento del fondo di dotazione;

b7) da eventuali contributi erogati dalla Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali e da altri enti pubblici e privati;

b8) dai proventi delle attività istituzionali;

b9) dai proventi delle attività secondarie e strumentali;

b10) dai beni mobili e immobili, materiali ed immateriali che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Per poter realizzare le attività istituzionali la Fondazione si avvarrà dei proventi derivanti dalle rette e/o tariffe versate dai soggetti beneficiari delle prestazioni e/o dagli Enti pubblici a titolo di concorso ai complessivi costi di gestione della Fondazione.

Tali rette e tariffe potranno essere diversificate in base al-

le condizioni economiche dei beneficiari delle prestazioni. I detti proventi, unitamente alle rendite patrimoniali ed agli altri mezzi finanziari sopra indicati concorreranno all'obiettivo del pareggio del bilancio complessivo della Fondazione. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente destinati al ripiano di eventuali perdite precedenti.

Con decorrenza dalla sua iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio minimo non dovrà essere inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art.10 - Divieto di distribuzione di utili

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ad alcuno, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'Ente, né direttamente né indirettamente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del comma 3 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori dei quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'Art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5, comma 1, lettere b), o h);

c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ra-

gione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'Art. 5;

e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art.11 - Partecipanti

I membri della Fondazione si dividono in:

- partecipanti fondatori;
- partecipanti ordinari;
- partecipanti sostenitori.

La qualifica di partecipante nonché i relativi diritti ed obblighi non possono essere trasferiti a terzi.

I partecipanti fondatori sono i soci della "Società dei Servizi Sociali Onlus" alla data della stipula dell'atto di approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS fermo restando l'obbligo di contribuire a sostenere finanziariamente la Fondazione con un contributo annuale il cui ammontare è deliberato dall'assemblea dei partecipanti.

Sono partecipanti ordinari i soggetti che successivamente, secondo lo statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi conferendo annualmente contributi annuali dell'importo non inferiore a quello minimo deliberato dall'Assemblea dei partecipanti.

Sono partecipanti sostenitori i soggetti che successivamente, secondo lo statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi conferendo annualmente contributi annuali di importo non inferiore a 1.000,00 euro (mille euro).

Essi conservano la qualità di partecipanti sostenitori per tutto il periodo per il quale viene versato il conferimento annuale.

La qualità di fondatore e partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del partecipante, o per le altre cause di cessazione previste dal presente Statuto e dalla normativa applicabile.

Art.12 - Ammissione dei partecipanti

I requisiti di ammissione dei partecipanti ordinari e sostenitori sono

- essere portatore di interessi omogenei rispetto a quelli che hanno determinato la costituzione della fondazione;
- non aver assunto comportamenti contrari ai principi di solidarietà;
- il possesso di requisiti coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dalla Fondazione.

L'assunzione della qualità di partecipante principale, ordinario e sostenitore consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto.

L'Organo preposto all'esame e all'approvazione o respingimento della domanda è il Consiglio di Amministrazione cui essa va indirizzata.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in ordine della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

In caso di respingimento della domanda la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della domanda il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso al Collegio dei Controllori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

I soggetti legittimati ai sensi del presente articolo interessati ad assumere la qualifica di Partecipante dovranno presentare una domanda di ammissione contenente le seguenti informazioni:

- per le persone giuridiche: ragione o denominazione sociale, sede legale, forma giuridica, Statuto e partita IVA, nome e cognome del rappresentante legale, e relativi contatti (telefono, fax, email);
- per le persone fisiche: indicazioni anagrafiche, curriculum vitae, recapiti personali;
- sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche: relazione che attesti gli interessi del candidato nei confronti dell'attività della Fondazione.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione di conoscenza e accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già assunte dagli organi della Fondazione.

La richiesta di partecipazione da parte dei soggetti interessati non dà diritto alla partecipazione. Il Consiglio di amministrazione, adottando criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, valutati i dati forniti, l'utilità dei conferimenti proposti, le competenze messe a disposizione, l'opportunità dell'ingresso di nuovi soggetti, presenta all'assemblea per la relativa deliberazione di ammissione, le proprie valutazioni in merito alla domanda di partecipazione valutando altresì possibili conflitti d'interesse presenti o potenziali. In caso di necessità, il Consiglio di amministrazione può altresì invitare il richiedente a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti. Il numero dei Partecipanti è illimitato. L'elenco dei Partecipanti è tenuto nei libri della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento

contente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione e alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Art.13 - Recesso del partecipante

I partecipanti fondatori, i partecipanti ordinari e i partecipanti sostenitori possono, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere alla fondazione, e di cessare conseguentemente la propria qualità, ferme restando le obbligazioni assunte.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il partecipante a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La comunicazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

In caso di recesso i partecipanti non possono vantare diritti sul patrimonio dell'Ente.

Art.14 - Esclusione

Il Consiglio di amministrazione, in apposita riunione, potrà deliberare l'esclusione dei partecipanti fondatori, ordinari e sostenitori per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- perdita dei requisiti per essere ammesso come partecipante ordinario o sostenitore;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni annuali entro la scadenza dell'esercizio finanziario;
- comportamenti non conformi con le finalità istituzionali e/o incompatibili con il dovere di collaborazione con gli altri membri ed organi della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo con semplice delibera di presa d'atto del Consiglio di amministrazione al verificarsi dei seguenti casi:

- estinzione dovuta a qualunque causa;
- apertura di procedure di liquidazione o concorsuali, anche stragiudiziali;
- fallimento.

Nel caso di persone fisiche, l'estinzione del rapporto ha luogo con semplice delibera di presa d'atto del Consiglio di amministrazione al verificarsi dei seguenti casi:

- decesso;
- interdizione.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'escluso.

L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della deliberazione.

Art.15 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. l'Assemblea dei partecipanti;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d. l'Organo di controllo;
- e. l'Organo di Revisione legale;
- f. il Direttore Generale.
- g. Il Comitato tecnico scientifico.

L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Art.16 - Composizione dell'Assemblea

L'assemblea è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali della vita della Fondazione. Essa è costituita dai partecipanti fondatori, dai partecipanti ordinari e dai partecipanti sostenitori.

Art.17 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- b) nomina il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne dispone la revoca;
- c) nomina il Presidente e i componenti l'Organo di Controllo, determinandone il compenso e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Presidente e componenti l'Organo di Revisione legale dei conti, determinandone il compenso, e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- f) delibera l'eventuale integrazione dei contributi finanziari minimi da parte dei partecipanti ordinari e sostenitori;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio di Amministrazione) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; in particolare, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- i) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo e il Bilancio sociale, se predisposto;
- l) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto.

Art.18 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno presso la sede della Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente o dai vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, quando ne viene fatta richiesta dal Consi-

glio di Amministrazione o da almeno un quinto dei partecipanti o dall'Organo di Controllo o comunque quando il Presidente della Fondazione stesso lo ritenga opportuno.

La convocazione viene effettuata con qualsiasi mezzo che assicuri e attesti l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, del relativo ordine del giorno, nonché della data eventuale della seconda convocazione che potrà svolgersi anche nello stesso giorno purché con un intervallo di tempo di almeno un'ora dalla prima convocazione.

Ciascun partecipante può farsi rappresentare in assemblea da altro partecipante, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun partecipante può rappresentare al massimo due partecipanti.

Con la delega il delegato esprime oltre il proprio voto anche quello del delegante.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art.19 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice-Presidente, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del direttore generale le funzioni di segretario vengono svolte dal consigliere indicato da colui che presiede l'assemblea.

I verbali e le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere scritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal segretario.

Art.20 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti che vi intervengano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti e siano in regola con la contribuzione annuale.

Ogni Partecipante ha diritto a un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in pro-

prio o per delega.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti, tanto in prima che in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art.21 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- a) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi generali delineati dall'Assemblea;
- b) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- c) approvare la bozza del bilancio di previsione con relativa relazione programmatica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio con relativa relazione illustrativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti;

f) deliberare in ordine all'esclusione dei Partecipanti;

g) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune;

h) deliberare gli eventuali Regolamenti di amministrazione e vita interna della Fondazione nel rispetto del presente Statuto da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei partecipanti;

i) deliberare le proposte di modifica al presente Statuto, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri in carica del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei partecipanti;

l) deliberare la proposta di scioglimento della Fondazione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei partecipanti;

m) approvare le operazioni di gestione di carattere straordinario;

n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Spetta, inoltre, in ogni caso, al Consiglio di amministrazione, verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e la rispondenza delle attività di gestione della Fondazione ai programmi adottati;

- disporre l'implementazione di nuovi servizi o la dismissione di servizi già attivati;
- decidere le forme di gestione dei servizi;
- determinare le rette e le tariffe dei servizi erogati;
- deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi;
- accendere conti correnti bancari;
- autorizzare la stipulazione di mutui, anche ipotecari;
- deliberare l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- disporre l'accettazione di eredità, legati e donazioni e le modifiche patrimoniali;
- approvare la stipulazione di convenzioni, contratti, accordi di programma, protocolli, intese, forme associative o di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati e con organizzazioni di volontariato per realizzare risultati di efficienza gestionale e ottimizzare l'uso delle risorse presenti sul territorio;
- nominare il Direttore;
- nominare e revocare propri rappresentanti presso enti, aziende, associazioni, ecc.;
- autorizzare il Presidente a stare e/o resistere in giudizio e al rilascio di procure ad litem;
- constatare l'assenza o l'impedimento del Presidente al fine dell'esercizio temporaneo dei relativi poteri da parte del Vice-Presidente;

Il Consiglio di amministrazione può delegare specifiche fun-

zioni ai singoli Consiglieri e/o conferire procura al direttore o a terzi, con le modalità e nei limiti indicati nella delibera di nomina. I soggetti delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione dell'attività svolta nell'esercizio della delega.

Art.22 - Convocazioni e adunanze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

La convocazione viene effettuata dal Presidente o dai Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento con qualsiasi mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione o ventiquattro ore in caso di urgenza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, del relativo ordine del giorno, nonché della data della eventuale seconda convocazione che potrà svolgersi anche nello stesso giorno purché con una distanza di almeno un'ora dalla prima.

Non sono ammesse deleghe da parte dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In prima convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Direttore Generale. A richiesta del Presidente la verbalizzazione potrà anche essere effettuata da un notaio. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le funzioni di segretario verranno esercitate dalla persona indicata dal Presidente.

In caso di dismissione di beni immobili o di beni di valore storico ed artistico, destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, per le validità della relativa deliberazione occorre, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei consiglieri in carica ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri presenti. Con la stessa delibera verrà disposto anche in ordine al reinvestimento dei relativi proventi a norma delle disposizioni, vigenti.

Art.23 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri (il Presidente e sei consiglieri) nominati dall'assemblea dei partecipanti, dotati di riconosciuta professionalità e onorabilità.

Il Consiglio di amministrazione neo eletto si insedia su con-

vocazione del Presidente e nomina al suo interno il vice presidente.

In caso di assenza del presidente il Consiglio neo eletto è convocato dal consigliere più anziano di età.

Ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere valgono le disposizioni dell'art. 2382 Codice Civile.

Le funzioni di Presidente e Consigliere sono esercitate a titolo assolutamente gratuito.

I componenti del C. di A. durano in carica cinque esercizi e scadono alla data di approvazione del consuntivo relativo all'ultimo esercizio del quinquennio.

I componenti del C. di A. possono essere riconfermati senza interruzione solo per un altro mandato. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio si intenderà decaduto, ivi compreso il Presidente, e l'Assemblea dei partecipanti dovrà procedere alla elezione di tutto il C. di A.

Nel caso in cui venga meno il Presidente e/o uno o più consiglieri, ma rimane in carica la maggioranza dei componenti, il C. di A. dovrà essere reintegrato dall'assemblea per i membri di propria competenza che rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per il C. di A. in carica.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di propri congiunti sino al quarto grado in conflitto con quelli dell'istituzione.

Il Presidente e/o i componenti il C. di A. possono essere revocati dall'Assemblea con la maggioranza qualificata di due terzi dei partecipanti presenti, qualora essi:

- si siano resi dolosamente colpevoli di gravi reati accertati con sentenza passata in giudicato;
- siano personalmente o quali mandatari di persona giuridica da loro rappresentata in Consiglio, in situazione di oggettivo conflitto di interessi con la Fondazione;
- con il loro comportamento contravvengono ripetutamente ed oggettivamente ai principi e valori di solidarietà e rispetto per il prossimo.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art.24 - Responsabilità dei Consiglieri

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Art.25 - Presidente, Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli vigila affinché l'attività della Fondazione dei suoi componenti e degli addetti sia sempre conforme agli scopi istituzionali ed al principio di solidarietà che presiede alla sua costituzione.

Il Presidente esercita le attribuzioni derivanti dalla legge e dal presente statuto ed assume di sua iniziativa tutti i poteri ordinari necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Fermo restando la preventiva autorizzazione del C. di A. per le operazioni di gestione di carattere straordinario il Presidente potrà, a titolo esemplificativo:

- firmare tutti gli atti che comportano impegni per la Fondazione;
- effettuare incassi e pagamenti;
- nominare consulenti e tecnici per il buon funzionamento della Fondazione;
- assumere, sospendere e licenziare personale dipendente nel rispetto delle leggi vigenti.

Le retribuzioni ai dipendenti non potranno essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di categoria e comunque la differenza retributiva tra lavoratori non potrà essere superiore a quella stabilita all'art. 16 del decreto legislativo n. 117 del 3.7.2017.

Il Presidente adotta in caso di urgenza anche provvedimenti di carattere straordinario, sottoponendoli, alla ratifica del C. di A. nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, accertata dal Consiglio di Amministrazione, tutte le relative funzioni verranno esercitate dal Vice-Presidente.

Art.26 - Composizione dell'Organo di Controllo

L'assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo costituito da tre membri effettivi, a uno dei quali la stessa Assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei

Controllori, e due supplenti.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;

oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art.27 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini, entro il quarto grado degli amministratori; il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e

scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art.28 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali, o su determinati affari;
- g) può esercitare, su decisione dell'assemblea dei partecipanti, la revisione legale dei conti;
- h) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

ri.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Art.29 - Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art.31 del CTS.

La funzione di revisione legale è esercitata da tre persone fisiche o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Revisione dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Revisione sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti può essere affidata, con decisione dell'Assemblea dei partecipanti, all'Organo di Controllo, qualora esso sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.30 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e dei membri dell'Organo di Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Art.31 - Il Direttore Generale

Direttore Generale è il vertice della struttura gestionale e del suo operato risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore generale è il responsabile amministrativo e gestionale di tutte le attività della Fondazione e controfirma i relativi atti.

Il Direttore generale dirige tutto il personale della Fondazione e sovrintende a tutti gli apicali di Area e di Servizio dovendo assicurare l'integrazione dell'attività amministrativa-contabile con tutte le altre attraverso le quali vengono perseguite le finalità statutarie.

Tutto il personale della Fondazione è gerarchicamente alle dipendenze del Direttore Generale oltre che del Presidente.

Il Direttore Generale è gerarchicamente alle dipendenze del Presidente.

Il Direttore generale si occupa di progettare l'attività interna ed esterna della Fondazione, di esporre i piani al Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione, di attivare i livelli sotto ordinati al fine di pervenire all'attuazione dei piani stessi e di elaborare strumenti idonei a verificare l'efficacia delle azioni ed il conseguimento degli

obiettivi.

Il Direttore generale svolge anche le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, assiste, senza diritto di voto, a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, predisponendone tutti gli atti da sottoporre ad approvazione, ne redige i verbali e dà concreta esecuzione alle deliberazioni assunte.

Perfezionata la costituzione della Fondazione di partecipazione le funzioni di Direttore Generale saranno svolte dal Direttore generale in carica della Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS, che conserva il medesimo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e il trattamento giuridico ed economico applicato all'atto della fusione.

Qualora si rendesse vacante il posto di Direttore generale per la copertura dello stesso varranno le norme stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni XXIII ONLUS.

Art.32 - Comitato tecnico scientifico

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di costituire un comitato tecnico scientifico come suo organo consultivo.

Il comitato tecnico scientifico è composto da cinque membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone, anche non partecipanti, particolarmente qualificate ed esperte nei settori di interesse della Fondazione.

Il comitato ha l'obiettivo di proporre e realizzare progetti di studio, ricerche e formazione in risposta all'analisi dei bisogni di assistenza socio sanitaria e alle politiche sociali emergenti capaci di sviluppare ed implementare anche metodologie innovative.

In particolare il Comitato svolge una funzione tecnico-consultiva in merito ad iniziative o ad altre questioni di particolare rilevanza inerenti l'attività della Fondazione quando ne viene espressamente richiesto il parere.

I membri del Comitato tecnico scientifico svolgono la loro funzione a titolo gratuito.

Art.33 - Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il C. di A. delibera la bozza di bilancio consuntivo dell'anno precedente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che dovrà essere approvata definitivamente dall'assemblea dei partecipanti non prima che siano decorsi 30 giorni dalla data della delibera del C. di A. e comunque non oltre i termini di legge.

Entro il 30 aprile il C. di A. delibera anche il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali, che dovrà essere approvato definitivamente dall'assemblea dei partecipanti non prima che siano decorsi 30 giorni dalla data della

delibera del C. di A. e comunque non oltre i termini di legge. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso al collegio dei revisori legali dei conti che dovranno depositare la relazione di revisione in modo da consentire al Collegio di controllo di depositare la loro relazione almeno 15 giorni prima della data fissata di convocazione dell'assemblea dei partecipanti per l'approvazione definitiva.

Il Bilancio Consuntivo unitamente al Bilancio Sociale deve essere trasmesso al Collegio di Controllo che dovrà depositare la relativa relazione almeno 15 giorni prima della data fissata di convocazione dell'assemblea dei partecipanti per l'approvazione definitiva.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il C. di A. delibera il bilancio economico di previsione relativo all'anno successivo, anch'esso accompagnato dalla relazione programmatica che dovrà essere successivamente approvato definitivamente dall'assemblea dei partecipanti.

Il Bilancio economico di previsione deve essere trasmesso al Collegio dei revisori legali dei conti che dovrà depositare l'apposita relazione almeno 15 giorni prima della data fissata di convocazione dell'assemblea dei partecipanti per l'approvazione definitiva.

Il C. di A. con il bilancio consuntivo delibera anche sulla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione o la copertura di eventuale disavanzo. Gli avanzi di gestione devono essere prioritariamente destinati alla copertura di eventuali disavanzi degli esercizi precedenti e per l'eccedenza possono essere:

- portati a nuovo;
- destinati ad un fondo riserva per la copertura di successivi disavanzi;
- destinati ad un fondo di riserva straordinario;
- portati ad incremento del fondo di dotazione per il potenziamento delle attività della Fondazione.

I disavanzi di gestione possono essere:

- portati a nuovo;
- coperti con precedenti avanzi non destinati o con l'utilizzo del fondo riserva.

Art.34 - Scritture contabili

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa applicabile.

Art.35 - Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Partecipanti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti.

Il Libro dei Partecipanti e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. I Partecipanti non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Partecipanti e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Art.36 - Estinzione o scioglimento

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Art.37 - Rinvio alle norme vigenti o norme transitorie

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e le norme vigenti in materia. Ai fini fiscali, inoltre, si fa riferimento alle norme del Decreto legislativo n. 460/97 fino alla perdita di detta qualifica con l'iscrizione nel RUNTS.

Art.38 - Regolamenti attuativi

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente statuto, inoltre, si fa rinvio agli emanandi regolamenti attuativi.

Firmato: Giovanni Procacci; Filippo Rucci; Mario Emanuele Cervelli; Roberto Demichele notaio, segue sigillo.